

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, SEGNANA, COCO, PACINI, DE CAROLIS, MANENTE COMUNALE, MARTINAZZOLI, NOÈ, DEGOLA, de' COCCI, DELLA PORTA, REBECCHINI, SCHIANO, GIOVANNIELLO, RIPAMONTI, CACCHIOLI, SALERNO, PECORARO, TODINI, CODAZZI, TREU e AGRIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della precedente legislatura venne presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1844, d'iniziativa dei senatori Zugno, Patrini e Baldini, che doveva integrare il contenuto del disegno di legge n. 812 del Senato, d'iniziativa governativa, avente ad oggetto la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva e la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli da semi e sulla margarina. In effetti con quest'ultimo disegno di legge, poi approvato e pubblicato come legge 4 agosto 1975, n. 417, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 29 agosto 1975, è stata promulgata, con riferimento alla riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli oli da semi, una nuova moderna disciplina fiscale concernente i prodotti ora considerati. Fra l'altro l'articolo 4 ha disposto che « le prescrizioni connesse... alla aggiunta di rivelatori agli oli da semi e

alla margarina... sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Proprio in conseguenza di quanto sopra, il secondo comma dell'articolo 4 citato ha abrogato le norme in vigore sulla materia, comprese quelle riguardanti l'obbligo all'aggiunta di rivelatori per gli oli da semi. Purtroppo per una mera dimenticanza, data anche la molteplicità delle leggi in vigore emanate in tempi diversi, fra le norme da abrogare non sono state incluse quelle relative alla sesamatura della margarina, dei grassi idrogenati e dei grassi alimentari solidi. La legge n. 417 del 1975 determina dunque sperequazioni di trattamento tra i prodotti citati ora e gli oli da semi. Il disegno di legge n. 1844 del Senato tendeva appunto ad evitare gli inconvenienti accennati disponendo l'abrogazione di tutte le vecchie norme concernenti la sesamatu-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra della margarina, dei grassi idrogenati e dei grassi alimentari solidi e attribuendo al Ministro delle finanze la potestà di emanare nuove norme sull'aggiunta di rivelatori nei tre generi di prodotti sopra citati. Il disegno di legge n. 1844 del Senato venne approvato in sede deliberante dalla VI Commissione finanze e tesoro in data 16 aprile 1975 e poi trasmesso alla Camera. Purtroppo, per l'anticipato scioglimento del Parlamento, l'approvazione definitiva del disegno di leg-

ge non ha potuto aver luogo. È pertanto opportuno riproporre lo stesso disegno di legge e, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi prevista dal n. 1 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato della Repubblica, si chiede che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata ai sensi dei nn. 2 e 4 del medesimo articolo. Certi della comprensione degli onorevoli colleghi, confidiamo in una premurosa approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.